

Avviamento affrancato, niente riallineamento fiscale

Il disavanzo da concambio imputato ad avviamento ed "affrancato" con il pagamento dell'imposta sostitutiva non origina riserve in sospensione di imposta suscettibili di riallineamento ai sensi dell'art. 14 del dlgs n. 192/2024. In questi termini si è espressa l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 23 del 9 febbraio 2026, non condividendo la soluzione interpretativa avanzata dall'istante.

Il caso sottoposto concerne l'incorporazione di una società non interamente partecipata, con aumento di capitale che riflette il maggior valore economico attribuito all'incorporata rispetto alla sua consistenza contabile. Il differenziale allocato ad avviamento ha conseguito riconoscimento fiscale "a pagamento" ai sensi degli articoli 172, comma 10-bis, e 176, comma 2-ter, del tur.

L'istante ritiene che quanto prospettato determini un vincolo di sospensione di imposta tale da prefigurare un prelievo differito al momento di una eventuale successiva riduzione del capitale, prospettando quindi un dubbio interpretativo circa la possibilità di fruire del regime di riallineamento.

In via preliminare l'amministrazione chiarisce la portata della disciplina di cui al citato art. 14 del dlgs n. 192/2024, richiamando anche i contenuti del dm 27 giugno 2025 e della relativa relazione illustrativa. Al riguardo assumono rilievo varie fattispecie normative di saldi di rivalutazione ovvero riserve e fondi, accomunate dal fatto di configurare poste di patrimonio netto soggette al regime di sospensione fiscale.

Il caso rappresentato, sottolinea l'Agenzia, esula da questo ambito, poiché l'affrancamento opzionato non presuppone né determina alcun vincolo di sospensione di imposta sulle voci del patrimonio netto interessate a fronte dei valori riconosciuti. Ne consegue che difettano alla radice le condizioni per l'applicazione dell'art. 14 del dlgs n. 192/2024.

**Gianluca Stancati
e Giosuè Manguso**

— © Riproduzione riservata — ■

